Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 gennaio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1316**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo in seno alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1968-69, centonovantaquattro posti di professore di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 20 luglio 1968, nella quale la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto romano venga destinato al raddoppiamento della cattedra di storia del diritto romano;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di giurisprudenza;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1968-69, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto romano, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto romano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1317**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono soppressi i seguenti:

Diritto;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scuola;
Filologia germanica;
Teoria e tecnica comunicazioni di massa;
Igiene;
Letteratura ibero-americana;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della scienza;
Psicologia sociale.

Art. 67. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono soppressi i seguenti:

Filologia romanza;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Letteratura latina medioevale;
Filologia germanica;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 68. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingua e letterature straniere sono soppressi i seguenti:

Diritto;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scuola;
Filosofia morale;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
Igiene;
Storia del Risorgimento;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia delle scienze;
Psicologia sociale;
Storia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1318**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Neurochirurgia ».

Gli articoli 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 relativi alla scuola speciale per tecnici di istituti medico-biologici sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola per tecnici di istituti medico-biologici

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 241 (già 200). — E' istituita presso l'Università di Pavia una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori medico-biologici. Il direttore della scuola viene nominato dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti.

Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 242 (già 201). — La scuola prende il nome di « Scuola per tecnici di istituti medico-biologici », ha la durata di due anni e conferisce il diploma di « tecnico di istituti medico-biologici », ne è titolo di ammissione la maturità classica, scientifica, l'abilitazione magistrale e di istituti tecnici. La facoltà udito il consiglio della scuola può concedere un abbreviamento di corso non superiore ad un anno a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.

Art. 243 (già 202). — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

Art. 244 (già 203). — Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati dell'esame di ammissione.

Art. 245 (già 204). — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Anatomia e istologia;
Chimica generale e biochimica;
Fisiologia;
Farmacologia.

2° *Anno*:
Microbiologia;
Anatomia patologica;
Patologia.

Le esercitazioni pratiche comprendono.

1° *Anno*:
Tecnica istologica, istochimica, cultura in vitro, microscopia elettronica;
Tecnica biochimica;
Prove biologiche (di fisiologia e di farmacologia).

2° *Anno*:
Tecnica microbiologica;
Istologia patologica;
Analisi cliniche.

Art. 246 (già 205). — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso un istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico.

Art. 247 (già 206). — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « fuori corso » fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 248 (già 207). — A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento che a scelta del candidato potrà essere biologico o clinico e nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio.

Art. 249 (già 208). — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta la idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 250 (già 209). — Gli iscritti sono tenuti al pagamento di tasse, sopratasse e contributi annuali approvati dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1968, n. **1319**.

Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1969 di sottufficiali e graduati della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1969 contingenti per complessivi n. 2500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1968, n. **1320**.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1969 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in sedicimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1969 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, è fissato in centoventimila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1968.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini » ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto, e 30 aprile 1965, n. 895, che lo ha modificato;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1965, con il quale l'on. dott. Albertino Castellucci è stato nominato presidente dell'ente predetto, per il triennio 2 marzo 1965-1° marzo 1968;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla di lui conferma, ai sensi dell'art. 7 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. dott. Albertino Castellucci è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(135)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1968.

Composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, numero 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio delle Comunità economiche europee, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 359/67 in data 25 luglio 1967 del Consiglio delle Comunità economiche europee, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 1968, n. 25, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1432;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del sopra citato decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, a seguito della abrogazione del decreto-legge 30 luglio 1962, numero 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, numero 1433;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato interministeriale per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, nonchè per le decisioni relative all'incameramento totale o parziale della cauzione, è composto come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente; in caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il comitato è presieduto dagli ispettori generali dott. Beniamino Miozzi o dott. Nicola Trabace, o dal direttore di divisione dott. Giulio Gravina, del Ministero del commercio con l'estero;

La Monica dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Rocco Granata o dott. Oreste La Rocca, direttori di sezione, membri supplenti;

Devescovi dott. Simone, ispettore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; dott. Michele Paradiso, direttore di sezione, membro supplente;

Pasquali dott. Mario, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; dott. Michelangelo D'Urso, direttore di sezione, membro supplente;

Morando dott. Gerolamo, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Nicola Rodini, ispettore superiore o dottor Tommaso Rosa, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

Santiago dott. Corrarino, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; dott. Attilio Tucci o dott. Francesco La Rosa, direttori di divisione, membri supplenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Calogero Vinci, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, o, in sua assenza, dal ragioniere Giuseppe Forino, segretario.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Ai componenti del suddetto comitato o ai loro supplenti competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul cap. 1162 del bilancio della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1968 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1968, n. 25, è abrogato.

Viene riconosciuta piena validità a tutti gli atti compiuti dal comitato di cui al sopra citato decreto ministeriale 20 ottobre 1967, fino alla data del presente decreto, atti che, conseguentemente, vengono ratificati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1968

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 305

(134)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Autorizzazione al comune di Andria ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la deliberazione n. 59 del 3 luglio 1967, con la quale il comune di Andria ha chiesto l'autorizzazione ad istituire sul territorio comunale un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sulla strada statale n. 170 Barletta-Castel del Monte, contrala Barbadangelo, di cui alla planimetria e relazione tecnica allegate alla deliberazione stessa;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, la commissione centrale mercati, di cui all'art. 14 della legge sopra citata, ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa promossa dal comune di Andria per l'istituzione del suddetto mercato;

Decreta:

Il comune di Andria è autorizzato ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sul proprio territorio, strada statale n. 170 Barletta-Castel del Monte, contrada Barbadangelo.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Jesolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, lo specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Jesolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè riveste un notevole interesse pubblico nazionale ed internazionale per le sue particolari caratteristiche di paesaggio lagunare di alto e suggestivo aspetto, godibile da numerosi punti di vista e perchè è da ritenersi effettivamente uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale;

Decreta:

Lo specchio acqueo antistante il territorio del comune di Jesolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Linea di confine tra i comuni di Jesolo e Venezia, che ha inizio da Porte del Cavallino fino a Torre Caligo e prosegue lungo un tratto del fiume Sile o Piave Vecchia, per aver termine al suddetto punto di partenza di Porte del Cavallino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale

della seduta avuta luogo il giorno 16 giugno 1967 presso una sala della soprintendenza ai monumenti di Venezia.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI JESOLO (Venezia) - Laguna veneta - proposta di vincolo.

(*Omissis*).

In virtù della legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, n. 4 e del relativo regolamento 1° giugno 1940, n. 1357, art. 9 n. 5, viene proposto il vincolo sulla superficie acquea, come da pianta allegata, facente parte integrante del presente verbale.

Le delimitazioni sono le seguenti:

« linea di confine fra i comuni di Jesolo e Venezia, che ha inizio da Porte del Cavallino fino a Torre Caligo; prosegue lungo il tratto del fiume Sile e Piave Vecchia, per aver termine al suddetto punto di partenza di Porte del Cavallino ».

(*Omissis*).

(31)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Galzignano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Valsanzibio, sita nel comune di Galzignano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della della precitata legge all'albo del comune di Galzignano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la suggestiva vista del paesaggio nel quale si inserisce armonicamente la villa Barbarigo ed il suo bellissimo giardino all'italiana, ricco di statue e di giochi d'acqua e per l'aspetto naturale, in gran parte non antropicizzato, delle pendici circostanti.

Nella località, inoltre, la bellezza e la varietà della natura si fondono armonicamente con l'opera del lavoro umano, conferendole un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La località Valsanzibio sita nel territorio del comune di Galzignano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad ovest, il confine di Cinto Euganeo e Baone; a nord il limite nord del foglio n. 1, sezione *B* e quindi del foglio n. 2, sezione *B* del comune di Galzignano, fino al mappale 335, foglio n. 2, sezione *B*, comune di Galzignano; poi lungo la strada comunale (ora provinciale) Galzignano-Vansanzibio, comprendendo i mappali numeri 335, 84, 341, 96, 97, 103, 104, 105, 146, 145 e 152, 248, 155, 157, 194, 193, 271, 220 del foglio n. 2, sezione *B*, comune di Galzignano, passa quindi nel foglio n. 4, sezione *B*, comune di Galzignano, comprendendone i mappali numeri 360, 297, 223, 61, 333, 125, 130, 129, 291, 290, 284, 141, 201, 309, 311, 232 e 363. Segue infine la strada vicinale delle Valliere e il Calto Callegaro, delimitanti il confine con il comune di Arquà Petrarca.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Galzignano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta dell'8 settembre 1967

A seguito della convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 8 settembre 1967 (ore 16,30), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta ed invita la commissione a procedere alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno « Proposta di vincolo paesistico sulla località Valsanzibio, in comune di Galzignano ».

(*Omissis*).

La commissione delibera con il voto contrario del sindaco di Galzignano dott. Giuseppe Benacchio, di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sul Valsanzibio, e più precisamente sul territorio delimitato come segue:

ad ovest, il confine con il comune di Cinto Euganeo e Baone; a nord il limite nord del foglio n. 1 - sezione *B* e quindi del foglio n. 2 - sezione *B* del comune di Galzignano, fino al mappale 335, foglio 2, sezione *B* - comune di Galzignano; poi lungo la strada comunale (ora provinciale) Galzignano-Valsanzibio, comprendendo i mappali numeri 335, 84, 341, 96, 97, 103, 104, 105, 146, 145 e 152, 248, 155, 157, 194, 193, 271, 220 dal foglio n. 2 - sezione *B* - comune di Galzignano, passa quindi nel foglio n. 4 - sezione *B* - comune di Galzignano, comprendendone i mappali numeri 360, 297, 223, 61, 333, 125, 130, 129, 291, 290, 284, 141, 201, 309, 311, 232 e 363. Segue infine la strada vicinale delle Valliere e il Calto Callegaro, delimitanti il confine con il comune di Arquà Petrarca.

(*Omissis*).

(30)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di S. Zeno di Montagna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Prada con parte del territorio del comune di S. Zeno di Montagna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Zeno di Montagna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè amenissima per clima e con una vegetazione lussureggiante con parti boschive notevoli per ampiezza e colore. Dalla località, inoltre, si gode il meraviglioso panorama del sottostante lago di Garda da una parte e delle prime vallate del monte Baldo dall'altra. All'estremo nord del territorio del comune, inoltre, è situata la zona montuosa di Prada, notevolissima per la flora e per fauna e rimasta, anche per mancanza di strade, allo stato originale ed in tutta la sua integrale bellezza;

Decreta:

La zona di Prada e parte del territorio del comune di S. Zeno di Montagna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad ovest e sud (fronte lago di Garda) confine comunale da località Prada Alta di Brenzone e Casa Sperane; ad est da Casa Sperane-Lumini, Prà Bestemà, fino a quota 891, quindi quota 995 (500 metri ad est della pres. quota 891) poi con linea immaginaria verso nord parallela alla rotabile da Lumini a locanda Aurora e distante da questo 600 metri, fino al limite comunale con il confine di Brenzone località Prada Alta di Brenzone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di S. Zeno di Montagna provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 11 del giorno 21 dicembre 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

S. ZENO DI MONTAGNA - Proposta per il vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Si propone pertanto il vincolo di parte del comune limitatamente ai seguenti confini:

ad ovest e sud (fronte lago di Garda) confine comunale da località Prada Alta di Brenzone a Casa Sperane; ad est da Casa Sperane-Lumini, Prà Bestemà, fino a quota 891 - quindi quota 995 (500 metri ad est della pres. quota 891) poi con linea immaginaria verso nord parallela alla rotabile da Lumini a Locanda Aurora e distante da questo 600 metri, fino al limite comunale con il confine di Brenzone Prada Alta di Brenzone.

(*Omissis*).

(33)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Verona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 22 luglio 1966 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abbazia di S. Pietro Villanova sita nel comune di San Bonifacio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Bonifacio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè parzialmente edificata presenta a fianco sud della romanica chiesa abbaziale i resti dell'antico Monastero Benedettino, tuttora trasformato in corte rurale, e, dietro l'abside della chiesa e del singolare campanile romanico, si distende una zona in parte a verde e in parte a coltura frutticola;

Decreta:

La zona dell'abbazia di S. Pietro Villanova, sita nel territorio del comune di Verona, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dalla strada statale n. 11; a est dalla strada comunale da Villanova a San Bonifacio; a sud dalla ferrovia Verona-Venezia; a ovest dal torrente Alpone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di San Bonifacio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10, del giorno 22 luglio 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

S. BONIFACIO - Vincolo panoramico - Zona dell'Abbazia - Zona panoramica e monumentale.

(*Omissis*).

Il presidente, propone il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, della zona dell'abbazia di S. Pietro di Villanova, comprendente l'area posta tra la strada statale n. 11 a nord; la strada comunale da Villanova a Sanbonifacio a est; con la ferrovia Verona-Venezia a sud e con il torrente Alpone a ovest, secondo la planimetria allegata parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(32)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Caprino Veronese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località Spiazzi e Masi site nel territorio del comune di Caprino Veronese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caprino Veronese;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Caprino Veronese che si dichiara respinto;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le località predette hanno notevole interesse pubblico perchè presentano delle caratteristiche paesaggistiche di primaria importanza proprie del sistema montano che si sviluppa tra la Val d'Adige ed il lago di Garda con formule ambientali che si sono costituite attraverso i secoli con l'apporto umano e che rappresentano nel caso in oggetto motivi di alto valore ambientale;

Decreta:

Le località Spiazzi e Masi site nel territorio del comune di Caprino Veronese hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali località sono delimitate nel modo seguente:

ad est confine comunale che coincide con la linea di cresta in confine con i comuni di Rivoli e Ferrara di M. Baldo fino all'intersezione della valle dei Coalini; ad ovest impluvio di detta valle e del torrente Tasso dai Coalini alla località Porcino; a sud da Porcino alla linea di cresta lungo la linea di massima pendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Caprino Veronese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 11 del giorno 21 dicembre 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

COMUNE DI CAPRINO VERONESE.

Il presidente propone il vincolo paesistico di una zona del territorio comunale e cioè quella di Spiazzi e Masi, zona di notevole interesse panoramico già valorizzata dalla stazione di villeggiatura di Spiazzi e Madonna della Corona (centro di pellegrinaggio).

Detto territorio contiene le creste di M. Cimo - e Saline affaccientesi sulla valle dell'Adige.

I limiti del vincolo sono i seguenti:

ad est confine comunale che coincide con la linea di cresta in confine con i comuni di Rivoli e Ferrara di M. Baldo fino alla intersezione della valle dei Coalini; ad ovest impluvio di detta valle e del torrente Tasso dai Coalini alla località Porcino; a sud da Porcino alla linea di cresta lungo la linea di massima pendenza.

(*Omissis*).

La proposta del vincolo viene accettata dalla commissione ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 1° giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo l'allegata planimetria parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(62)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio dei comuni di Andria e Corato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 marzo e 11 ottobre 1960 e 21 febbraio 1961 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante e a valle di Castel del Monte, ricadente nei comuni di Andria e Corato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Andria e Corato (Bari);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Andria, di alcuni proprietari locali capolista Avella Savino, dalla associazione A.C.L.I. del comune di Corato, dall'associazione dei coltivatori diretti di Corato, dai rev.di padri Giuseppe e Francesco Ferrara; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta costituita dall'insieme inscindibile del castello e dell'area circostante, ha notevole interesse pubblico, perchè forma un complesso estetico-tradizionale di singolare bellezza, nonchè un quadro naturale ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista di un panorama incomparabile racchiuso in un vastissimo cerchio d'orizzonte, dalle montagne della Lucania alle colline delle Murge fino alle pianeggianti zone della costa verso la marina; l'importanza e la stessa iconografia di Castel del Monte infatti non si limitano all'edificio ma, per la singolarità dell'ubicazione e per la morfologia del terreno, vi resta interessata tutta l'estensione territoriale circostante i cui limiti sono da identificarsi con le porzioni più lontane, dalle quali sia possibile recepire l'immagine anzidetta, a partire dalla pianura sino alle propaggini dell'altura e viceversa;

Decreta:

La zona circostante e a valle di Castel del Monte sita nei territori dei comuni di Andria e Corato (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa nei seguenti numeri di mappa:

Comune di Andria: 28 mappali aventi i numeri 150, 151, 152, 153, 156, 157, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 e 191;

Comune di Corato: 9 mappali aventi i numeri: 71, 80, 83, 84, 85, 90, 91, 97 e 98.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che i comuni di Andria e Corato provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bari

L'anno millenovecentosessanta il giorno 16 del mese di marzo, presso la soprintendenza ai monumenti e alle gallerie della Puglia e della Lucania, con sede al Castello Svevo di Bari, alle ore 17,30 si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, giusta convocazione diramata con lettera in data 10 marzo ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

per discutere il seguente ordine del giorno:

ANDRIA - Castel del Monte - Vincolo della zona circostante e a valle del monumento. *Provvedimenti di sospensione dei lavori* intrapresi dai revv. padri Ferrara dell'Opera di S. M. delle Grazie in contrada Posta Barrico di Andria.

(*Omissis*).

La commissione in piena concordanza con le ragioni e i motivi adottati dai singoli convenuti nelle loro esposizioni, esprime all'unanimità parere favorevole circa la imposizione del vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sugli immobili di proprietà dei revv. padri Ferrara e sul territorio circostante il castello per una zona avente come centro il monumento.

Delibera pertanto di accedere sul posto il giorno venerdì 1° aprile prossimo onde stabilire quali debbono essere i punti fissi da ritenere come belvedere e procedere alla delimitazione più opportuna dell'intera zona che dovrebbe essere vincolata.

Dà mandato al dott. Marano, sindaco di Andria, di predisporre la planimetria e la documentazione fotografica necessaria, raccomandando al soprintendente di dare comunicazione al Ministero che la commissione medesima all'unanimità ha deciso che l'immobile, al quale si riferiscono i vietati e sospesi lavori, siano da proteggersi ai sensi della richiamata legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

L'anno 1960 il giorno 11 del mese di ottobre nella sala convegno dell'ostello di Federico a Casteldelmonte alle ore 10,30 si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali giusta convocazione diramata con lettera del 29 settembre 1960 ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

per discutere il seguente ordine del giorno:

ANDRIA - Castel del Monte - Vincolo della zona circostante e a valle del monumento. Provvedimenti di sospensione dei lavori intrapresi dai revv. padri Ferrara dell'Opera di S. M. delle Grazie in contrada Porta Barrico di Andria.

La commissione attesa la indisponibilità di procedere alle dilimitazioni della zona per la mancanza di una idonea planimetria della zona decide di aggiornare i propri lavori.

Considerato che può essere incluso nel vincolo una zona del territorio comunale di Corato, decide di invitare per la prossima seduta anche il sindaco di detta città.

La commissione dà mandato alla segreteria della commissione di provvedere ad ottenere le piante necessarie e di predisporre la riunione della commissione presso la sede della soprintendenza di Bari non appena gli elaborati saranno approntati.

A questo punto in sindaco di Andria lieto che i lavori della commissione procedano con speditezza si permette di chiedere alla stessa la massima urgenza della risoluzione di questo problema della cui importanza si era reso conto facendo approvare sin dalla fine del 1959 un piano regolatore della zona.

L'urgenza è determinata anche dalla preoccupazione reale ed in atto di pregiudicare sviluppi turistici interessanti non solo il comune di Andria ma forse tutta la provincia e di salvaguardare posizioni precostituite da enti sociali.

A questo punto la riunione termina con il preciso impegno di definire nella prossima seduta la questione.

(*Omissis*).

L'anno 1961 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 17,30, nella sala convegno della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Bari, giusta convocazione diramata con lettera n. 1009 dell'11 febbraio 1961 ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

per discutere il seguente ordine del giorno:

ANDRIA - Castel del Monte - Vincolo della zona circostante ed a valle del monumento - delimitazione e confini.

Il presidente dichiara approvata la proposta di imporre il vincolo « bellezza di insieme » di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla zona descritta nella planimetria allegata al presente verbale ed in particolare sui suoli compresi nei seguenti fogli di mappa:

Comune di Andria: 28 mappali aventi i numeri 150, 151, 152, 153, 156, 157, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 e 191;

Comune di Corato: 9 mappali aventi i numeri 71, 80, 83, 84, 85, 90, 91, 97 e 98.

La commissione alla unanimità segnala al Ministero della pubblica istruzione la inderogabile necessità che sia dato incarico alla competente soprintendenza ai monumenti per lo studio e la elaborazione di un adeguato piano paesistico di tutta la zona.

(*Omissis*).

(63)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

Approvazione dei piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Alcamo, Codogno, Reggio Calabria e Trapani presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1964, n. 1594 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Alcamo, Codogno, Reggio Calabria e Trapani presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 328ª adunanza tenuta il 28 marzo 1968;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1128 tenuta il 13 novembre 1968;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Alcamo, Codogno, Reggio Calabria e Trapani, che — tra l'altro — comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: DE LUCA

(77)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Sostituzione di componenti di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968 e 30 maggio 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicati, i signori:

Comitato provinciale di Bergamo:

Frigerio Carlo in sostituzione di Mastalli Cesare in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Bonfanti Claudio in sostituzione di Fratus Giovanni in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Comitato provinciale di Catanzaro:

Ruperto Vincenzo in sostituzione di Stasi Aldo in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Comitato provinciale di Bari:

Savaia Aldo in sostituzione di Picchi Ettore in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Comitato provinciale di Como:

Maino Antonino in sostituzione di De Mas Ugo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Comitato provinciale di Cremona:

Carniglia Franco in sostituzione di Colonnelli Carlo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Foggia:

Migliore Aldo in sostituzione di Ferraro Michele in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Comitato provinciale di Frosinone:

Alvazzi Del Frate Cesare in sostituzione di Bottaro Ernesto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Comitato provinciale di Macerata:

Cicconi Ernesto in sostituzione di Del Biagio Gianpiero in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Paoli Silvano in sostituzione di Bellesi Ennio in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Comitato provinciale di Siena:

Migliorini Sergio in sostituzione di Di Renzo Renzo in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(86)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali devono essere istituiti i ruoli dei mediatori marittimi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 478, concernente: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo »;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 4 di detta legge, ad indicare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali debbono essere tenuti i ruoli dei mediatori marittimi;

Decreta:

Art. 1.

Le camere di commercio, presso le quali devono essere tenuti i ruoli dei mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, sono le seguenti, con competenza per le provincie a fianco di ognuna indicate:

Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura	Provincie
Imperia	Imperia
	Cuneo
Savona	Savona
	Alessandria
	Asti
	Torino
	Aosta
Genova	Genova
	Piacenza
	Pavia
	Milano
	Como
	Sondrio
	Varese
	Novara
	Vercelli
La Spezia	La Spezia
	Parma
	Cremona
	Reggio Emilia
	Modena
Livorno	Livorno
	Massa Carrara
	Lucca
	Pistoia
	Pisa
	Firenze
	Arezzo
	Siena
	Grosseto
Roma	Roma
	Viterbo
	Terni
	Rieti
	Frosinone
	Latina
Napoli	Napoli
	Caserta
	Benevento
	Avellino
Salerno	Salerno
Reggio Calabria	Reggio Calabria
	Potenza
	Cosenza
	Catanzaro
Taranto	Taranto
	Matera

Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura	Provincie
Brindisi	Brindisi Lecce
Bari	Bari Foggia
Pescara	Pescara L'Aquila Campobasso Chieti Teramo
Ancona	Ancona Ascoli Piceno Macerata Perugia Forlì Pesaro
Ravenna	Ravenna Bologna Ferrara
Venezia	Venezia Belluno Bergamo Treviso Bolzano Brescia Verona Padova Trento Vicenza Mantova Rovigo Pordenone
Trieste	Trieste Udine Gorizia
Cagliari	Cagliari Nuoro Sassari
Messina	Messina
Catania	Catania Enna
Siracusa	Siracusa Ragusa
Palermo	Palermo
Trapani	Trapani Agrigento Caltanissetta

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(25)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1968.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici concessa alla ditta Farmasal nell'officina farmaceutica sita in Salice Terme.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 marzo 1950, con il quale la ditta Farmasal fu autorizzata ad impiantare in Salice Terme (Pavia), via della Stazione n. 2, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la scrittura privata in data 30 ottobre 1963, registrata a Voghera il 18 novembre 1963 al n. 1654 volume 151 dalla quale risulta che la ditta Farmasal sopra menzionata ha venduto alla Società industriale ligure piemontese S.r.l., sita in Salice Terme, viale Diviani, tutte le attrezzature ed il materiale di recupero della propria officina farmaceutica;

Visto il verbale dell'ispezione eseguita il 12 ottobre 1968 alla ditta Società industriale ligure piemontese dal quale risulta che tutte le attrezzature tecniche della ditta Farmasal già trasferite in altre officine farmaceutiche sono state completamente smantellate perchè antiquate ed inefficienti;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione concessa con il decreto sopra indicato;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici concessa alla ditta Farmasal nella officina farmaceutica sita in Salice Terme (Pavia), via della Stazione n. 2, con il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità in data 2 marzo 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1968

(108) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1968.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Pro-Med Farmaceutici S.r.l. sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 905, n. 906 e n. 907, in data 10 maggio 1957, con i quali la ditta Promed Farmaceutici S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Milano, corso XII Marzo n. 43, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente, di preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche, delle seguenti specialità medicinali già regolarmente registrate:

Aneruril magnesio - fiale; Betasal K - compresse - fiale; Bi Jorgan - sciroppo - fiale; Energovit - sciroppo -

fiale; Cardiopiridina - gocce - fiale; Peptocal - granula - sciroppo; Sirus - sciroppo - linimento - aerosol (soluzione); Axerodina - fiale - gocce; Acidillina - fiale; Neurobivina - fiale; Osteodina - fiale; Viteril - capsule - confetti - fiale; Vitergina - fiale; e dei seguenti prodotti biologici: Orfila - fiale; Prosenil - fiale;

Vista la lettera in data 4 marzo 1968, con la quale il curatore ha comunicato il fallimento della ditta sopra indicata e nel contempo che la ditta ha rinunciato a tutte le specialità medicinali intestate al proprio nome che sono state vendute ad altre ditte farmaceutiche;

Vista la comunicazione del comando carabinieri N.A.S. in data 10 agosto 1968, dal quale risulta che la officina farmaceutica della ditta in parola non esplica più alcuna attività produttiva sin dal 25 ottobre 1966;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio delle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta Pro-Med Farmaceutici S.r.l., sita in Milano, corso XXII Marzo n. 43, con i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità numeri 905, 906 e 907 in data 10 maggio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

(110)

DECRETO PREFETTIZIO 14 dicembre 1968.

Ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 581 Div. T. del 1° marzo 1965, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità in base alle norme previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Visti i successivi decreti prefettizi n. 1740/T del 6 luglio 1967 e 1739/T del 13 luglio 1967, con i quali sono stati apportati parziali modifiche al sopracitato decreto, circa la sostituzione di componenti nel Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto consesso, per essere scaduto il triennio di durata;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 527;

Decreta:

Per il triennio 1969-1971 il Consiglio provinciale di sanità è composto come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di Pescara;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

Castiglione dott. Lanfranco, ufficiale sanitario del comune capoluogo;

Grossi dott. Mario, medico condotto di Pescara;

Costanti dott. Emilio, direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Montefredine prof. Antonio, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Pandolfi prof. Romolo, presidente dell'ospedale civile di Pescara;

Stuppia prof. Vincenzo, direttore sanitario dello ospedale civile di Pescara;

Consoli prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Pescara;

De Vincentis prof. Andrea, primario chirurgo dell'ospedale civile di Pescara;

Tomassini dott. Ivo, medico esperto in pediatria;

Familiari prof. Roberto, primario chirurgo dello ospedale civile di Penne;

Toppetti dott. Domenico, medico chirurgo;

Zambelli avv. Pasquale, esperto nelle materie amministrative;

Iannucci ing. Vincenzo e Martinez ing. Bonifacio, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Gandolfi prof. Carlo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Ciani prof. Guglielmo, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Chiacchia dott. Camillo, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Ferrari Lina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Murgo Giuseppina, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

Cesarini dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Cortesani prof. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Tarone dott. Sebastiano, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Giulio Levante del Ministero della sanità.

Pescara, addì 14 dicembre 1968

Il prefetto: NITRI

(69)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Modena ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.II.50/1/1296, in data 10 dicembre 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Modena è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(78)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(113)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.759.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(99)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 659.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(114)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 776.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(116)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.341.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(119)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(117)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(118)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.036.441, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(120)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di S. Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.030.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(121)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.097.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame a tre posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che reca la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Considerato che nel ruolo degli operai permanenti di 2ª categoria dell'amministrazione periferica del demanio, sono conferibili mediante pubblico concorso tre posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame a posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio, con le qualifiche di mestiere sottoindicate come contemplate dalla tabella *A*) annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Concorso a due posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di conducenti di automezzi e trattori, con patente « C »;

Concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di boscaiolo.

L'esame consterà in un esperimento pratico come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare).

Coloro i quali intendono partecipare solo al concorso a due posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione periferica del demanio con la qualifica di conducenti di automezzi e trattori, debbono essere in possesso anche della patente automobilistica non inferiore alla categoria « C ».

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137); per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di

quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, numero 83);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7 sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale, risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto nilitare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo

di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matriolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana .

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni od polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità istraelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedenza lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6.

I salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta da bollo, un certificato rilasciato dall'amministrazione cui appartenevano;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, saranno nominate, con successivo decreto ministeriale, le commissioni giudicatrici da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.
Visita medica

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 1 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine del mestiere dei candidati.

Art. 11.
Svolgimento della prova pratica

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo presso la tenuta demaniale di Tombolo (Pisa).

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.
Prova pratica

a) Concorso a due posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova, nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di conducenti di automezzi e trattori, con patente « C ».

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente nelle seguenti operazioni:

aggancio di un aratro bivomere al trattore, coltratura di un appezzamento di terreno della lunghezza di non meno di 100 metri, con il percorso di andata e ritorno; aggancio di un rimorchio (pianale) al trattore e manovrabilità su strada statale.

Tempo massino consentito: 60 minuti primi.

b) Concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova, nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di boscaiolo.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente nelle seguenti operazioni:

potatura e rimonda di piante di pino domestico, taglio di bosco ceduo e piantagioni di conifere o latifoglie accestate in pianticella.

Tempo massimo consentito: 45 minuti primi.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16-20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.
Graduatoria dei concorsi

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti rpiortati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; ed all'art. 2 della legge 11 ottobre 1966, n. 851.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1968
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 186

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . posti di . .

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . li . . . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(10755)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 127 Difesa, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968, registro n. 10 Difesa, foglio n. 273, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1968, registro n. 10 Difesa, foglio n. 294, con il quale è stato prorogato fino al 20 aprile 1968 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 230, con il quale è stato ulteriormente prorogato fino al 20 maggio 1968 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1967, citato nelle premesse:

1. S. ten. medico cpl. Marigliano Vincenzo, nato il 21 gennaio 1942 . . . . . . punti 26,380
2. A.U.C. medico de Nardo Lucio, nato il 26 agosto 1942 . . . . » 25,231
3. A.U.C. medico Pantaleo Tito, nato il 14 luglio 1941 . . . . » 24,606
4. A.U.C. medico Di Francesco Giuseppe, nato il 13 marzo 1942 . . . . . . » 24,088

5. A.U.C. medico Celasco Giuseppe, nato il 22 marzo 1941 . punti 23,980
6. A.U.C. medico Ramponi Giuseppe, nato il 27 marzo 1941 » 23,966
7. S. ten. medico cpl. Siciliano Antonio, nato il 4 luglio 1939 . » 23,485
8. S. ten. medico cpl. Rossi Agostino, nato il 1° luglio 1941 . » 23,435
9. S. ten. medico cpl. Silvano Giovanni Filippo, nato l'8 settembre 1938 . » 23,331
10. S. ten. medico cpl. Carvisiglia Carlo, nato il 19 dicembre 1939 » 23,295
11. S. ten. medico cpl. Vella Giuliano, nato il 26 marzo 1941 . » 23,168
12. S. ten. medico cpl. Ricci Vincenzo, nato il 14 aprile 1940 . » 23,068
13. A.U.C. medico Francescone Iliano, nato il 6 aprile 1940 . » 22,791
14. S. ten. medico cpl. Siciliani Marcello, nato il 25 settembre 1939 » 22,665
15. A.U.C. medico Gnoffo Francesco Renato, nato il 14 giugno 1942 » 22,521
16. S. ten. medico cpl. Mastrangelo Giuseppe, nato il 14 settembre 1941 . » 22,321
17. S. ten. medico cpl. Pacchiarotti Umberto, nato il 6 agosto 1940 . » 22,026
18. S. ten. medico cpl. Baracco Federico, nato il 14 dicembre 1940 » 21,995
19. A.U.C. medico Cannizzaro Vincenzo, nato il 29 settembre 1940 . » 21,395
20. A.U.C. medico Conforti Alessandro, nato il 31 agosto 1938 . » 21,171
21. A.U.C. medico Mancini Alfredo, nato il 5 luglio 1941 » 21,121
22. A.U.C. medico Vallone Francesco, nato il 13 febbraio 1940 » 21,003
23. A.U.C. medico Poti Francesco, nato il 19 febbraio 1942 . . . . . » 21,003

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. S. ten. medico cpl. Marigliano Vincenzo . punti 26,380
2. A.U.C. medico de Nardo Lucio . » 25,231
3. A.U.C. medico Pantaleo Tito . . » 24,606
4. A.U.C. medico Di Francesco Giuseppe . » 24,088
5. A.U.C. medico Celasco Giuseppe . . . » 23,980
6. A.U.C. medico Ramponi Giuseppe . . » 23,966
7. S. ten. medico cpl. Siciliano Antonio . . » 23,485
8. S. ten. medico cpl. Rossi Agostino . » 23,435
9. S. ten. medico cpl. Silvano Giovanni Filippo » 23,331
10. S. ten. medico cpl. Carvisiglia Carlo . . » 23,295
11. S. ten. medico cpl. Vella Giuliano . . » 23,168
12. S. ten. medico Ricci Vincenzo . . » 23,068
13. A.U.C. medico Francescone Iliano . . . » 22,791
14. S. ten. medico cpl. Siciliani Marcello . . » 22,665
15. A.U.C. medico Gnoffo Francesco Renato . » 22,521
16. S. ten. medico cpl. Mastrangelo Giuseppe . » 22,321
17. S. ten. medico cpl. Pacchiarotti Umberto . » 22,026
18. S. ten. medico cpl. Baracco Federico . . » 21,995
19. A.U.C. medico Cannizzaro Vincenzo . . » 21,395
20. A.U.C. medico Conforti Alessandro . . » 21,171
21. A.U.C. medico Mancini Alfredo . » 21,121
22. A.U.C. medico Vallone Francesco, nato il 13 febbraio 1940 » 21,003
23. A.U.C. medico Poti Francesco, nato il 19 febbraio 1942 . . » 21,003

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1968

p. *Il Ministro*: DONATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1968
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 68

(58)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 106 Difesa, foglio n. 339, col quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1968, registro n. 24 Difesa, foglio n. 148, concernente la nomina della commissione del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Considerato che il maestro insegnante di conservatorio di musica Mazzotta Bruno per inderogabili esigenze professionali non può assolvere all'incarico di membro della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il maestro insegnante di conservatorio di musica Mazzotta Bruno cessa, con effetto immediato, dall'incarico di membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri citato nelle premesse.

Art. 2.

Il maestro insegnante di conservatorio di musica Cece Antonio è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri di cui sopra in sostituzione del maestro Mazzotta Bruno.

Art. 3.

Al maestro Cece saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 359

(57)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento della qualifica di assistente anestesista nel ruolo dei sanitari dei servizi speciali dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman »,

Visto il regolamento organico del personale approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro 30 giugno 1967;

In esecuzione alla delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 29 ottobre 1968;

Bandisce:

ai sensi dell'art. 7 del precitato regolamento vigente un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente anestesista nel ruolo dei sanitari per i servizi speciali della carriera direttiva dell'istituto.

Possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso, alla segreteria della Presidente del consiglio di amministrazione,

entro le ore 12 del 60° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i medici in possesso dei requisiti di carattere generale e dei titoli più sotto indicati e che alla data del bando di concorso non abbiano oltrepassato il 35° anno di età (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'istituto).

Nella domanda da redigere in carta legale, l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il luogo e la data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sia iscritto nelle liste elettorali;
d) le eventuali condanne penali riportate;
f) l'aver preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi in esso previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un funzionario competente a ricevere la documentazione o dal direttore amministrativo dell'istituto, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottoindicati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;
b) *diploma di specializzazione o libera docenza nella specialità* del concorso.

Alla domanda il concorrente può allegare, oltre al proprio *curriculum vitae,* tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera con i relativi elenchi che crede far valere ai fini del concorso (il tutto in cinque copie di cui solo la prima in orignale).

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la specialità e materie affini. Non sono ammessi manoscritti ne bozze di stampa. Nessuna pubblicazione, nè parte di essa puo essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esame del concorso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in precedenza citato, comprende le sottoindicate prove:

a) svolgimento di un tema, estratto a sorte, su argomenti della *specialità;*
b) esame clinico di un malato con le eventuali ricerche ausiliarie e discussione orale del caso.

Il vincitore del concorso deve presentare, entro 30 giorni pena la decadenza della nomina, i sottoindicati documenti, su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente bando di concorso

Al vincitore sarà attribuita la classe di stipendio iniziale prevista dal regolamento in vigore per la qualifica messa a concorso (ex coeff. 329), oltre le indennità previste dalle disposizioni vigenti.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il presidente: CIMMINO

(34)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria del concorso ad un posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5801 del 20 dicembre 1967, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pescara;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pietro Alberto Verì, unico candidato idoneo con punti 153,826 su 200 nel concorso di cui in premesse, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 23 dicembre 1968

Il medico provinciale: FRANCO

(71)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3352 dell'11 maggio 1965, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia al 30 novembre 1963;

Vista la nota n. 300.VIII.1.19.C/2690 del 5 ottobre 1968, con la quale il Ministero della sanità ha designato quale componente della predetta commissione il dott. Daniele Maggi, ispettore generale medico, in sostituzione del dott. Alfonso Marra, medico provinciale capo, non più in servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 3352 dell'11 maggio 1965, il dott. Daniele Maggi, ispettore generale medico del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Alfonso Marra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 19 dicembre 1968

Il medico provinciale: BONIFACI

(70)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.